

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

Presentato il 13 gennaio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento legislativo d'urgenza si propone l'obiettivo del mantenimento, dalla data della sua entrata in vigore e fino al 31 marzo 2003, dei cosiddetti « ecoincentivi fiscali » per l'acquisto di autoveicoli provvisti di dispositivi anti inquinamento conformi alle direttive CE, in considerazione dei positivi effetti prodotti sul mercato automobilistico dalla normativa recata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la cui vigenza è venuta a cessare il 31 dicembre 2002.

In particolare, con l'articolo 1 si prevede a reintrodurre le misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Le agevolazioni in argomento, costituite, come è noto, dall'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, nonché dal non assoggettamento all'imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA (con esclusione, tuttavia, della esenzione dalla tassa automobilistica per l'acquisto di au-

toveicoli già immatricolati), si applicano alle stesse condizioni e con le stesse modalità dettate dal predetto decreto-legge relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto in commento fino al 31 marzo 2003.

Al comma 2, si individuano i mezzi di copertura finanziaria occorrenti per fare fronte all'onere derivante dalle predette misure agevolative, valutato in 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e in 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. A tale fine, si provvede utilizzando parte delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nell'unità previsionale di base 6.1.2.15 «Devoluzione di proventi» — capitolo 3863 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse, relative al regime fiscale agevolato (mediante l'attribuzione di un credito d'imposta) per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per attività cosiddette marginali, possono costituire un'idonea fonte di copertura in considerazione della loro scarsa utilizzazione nell'anno 2002. Per le stesse ragioni, con il comma 3, si dispone opportunamente che, a decorrere dall'anno 2003, il predetto credito di imposta sia attribuibile nel limite massimo di 3 milioni di euro.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Proroga della esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dalla tassa automobilistica.

Premessa.

Una recente disciplina (articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) ha previsto, per l'acquisto — anche in *leasing* — di autoveicoli nuovi con potenza massima di 85 kw, effettuato tra l'8 luglio 2002 ed il 31 dicembre 2002 e dietro consegna di un autoveicolo non conforme alle direttive CE sull'inquinamento, destinato alla rottamazione ed intestato allo stesso soggetto o ad un suo familiare convivente, i seguenti benefici:

le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione;

esenzione dalla tassa automobilistica per il periodo fisso superiore a otto (o a sei) mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva, a partire dal mese di immatricolazione, e per le due annualità successive.

In tale sede è stata altresì prevista l'agevolazione dell'acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati, alle stesse condizioni previste per l'acquisto di auto nuove, che rispettino le direttive CE sull'inquinamento, di potenza non superiore a 85 kw, garantiti per un anno e revisionati; in tal caso i benefici sono i seguenti:

le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.

Oggetto del provvedimento.

La nuova disciplina prevede la proroga delle agevolazioni suddette agli acquisti di autovetture — sia nuove che usate — effettuati tra la

data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed il 31 marzo 2003, alle stesse condizioni e limiti.

Stima delle conseguenze in termini di gettito.

Acquisto di autovetture nuove: in base ai dati relativi al numero di formalità relative ad autovetture nuove registrate al PRA a tutto dicembre 2002, relative a tutto il mese precedente, il numero di immatricolazioni effettuate utilizzando le agevolazioni dell'ultima normativa per mese è il seguente: 3.880 a settembre, 32.005 ad ottobre, 38.202 a novembre e 45.954 a dicembre.

Ai fini della presente stima in via prudenziale si utilizza il dato più elevato dopo quello delle formalità di dicembre 2002 (38.000 acquisti, effettuati in ottobre ma registrati entro il mese successivo) come *proxy* del « tendenziale », escludendo i dati di fine anno a causa dell'accelerazione in vista del termine degli incentivi.

Si ipotizza inoltre che tale numero sia un valore medio, per i mesi di febbraio e di marzo 2003; per quanto riguarda gennaio 2003, a causa sia della decorrenza del decreto-legge da metà mese che del citato anticipo degli acquisti ai mesi precedenti (novembre e dicembre 2002), in vista dell'esaurirsi dell'ultima agevolazione, si indica un numero di acquisti « agevolati » in misura pari a 12.000.

Il totale è pertanto pari a circa $12.000 + 38.000 + 38.000 = 88.000$.

I diritti fissi esentati sono pari a circa 41,57 euro (40.000 lire di bollo e 40.500 lire all'ACI per gli emolumenti al PRA): ne consegue una perdita di gettito di competenza pari a circa $88.000 \times 41,57 = 3,66$ milioni di euro; di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 3,66 milioni di euro nel 2003.

L'importo dell'imposta provinciale di trascrizione sugli atti soggetti ad IVA (1) è pari a 150,81 euro, eventualmente incrementabile fino al 20 per cento: ai fini della presente stima si utilizza un valore medio aumentato del 10%, pari a circa 165,89 euro (2). La perdita di gettito di competenza IPT è pari quindi a circa $88.000 \times 165,89 = 14,6$ milioni di euro; di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 14,6 milioni di euro nel 2003.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica non dovuta, essa è proporzionale alla potenza dell'autovettura; le regioni inoltre possono incrementare la stessa. Si è pertanto provveduto a ripartire il numero stimato di autovetture nuove acquistate utilizzando l'incentivo secondo la consistenza di autovetture distinta per Kilowatt (fino a 85 kw) risultante dai dati ACI (3).

1) Decreto del Ministro delle finanze n. 435 del 1998, punto 2 della tabella allegata.

2) Le province di Milano e di Torino aumentano del 3 per cento, Roma e Napoli dello 0 per cento, Firenze del 20 per cento, Bologna del 14 per cento.

3) Autovetture distinte per kilowatt, consistenza parco veicolare al 31 dicembre 1999, Annuario ACI 2000.

Ponderando il numero stimato per ogni classe con la potenza media della classe stessa ed il costo unitario per kw (2,58 euro), aumentato del 10 per cento (2,84 euro) per tenere conto di eventuali incrementi deliberati, si ottiene una stima del bollo auto annuo di competenza pari a circa 11,4 milioni di euro:

	<i>Fino a 40 kw</i>	<i>Da 41 a 55 kw</i>	<i>Da 55 a 70 kw</i>	<i>Da 70 a 85 kw</i>
Stima autovetture nuove <i>a)</i>	40.585	23.795	13.206	10.414
Kw medio della classe <i>(b)</i>	30	48	63	78
Tassa automob. annua (<i>a X b X 2,84</i>) – milioni di euro	3,5	3,2	2,4	2,3

Le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, per quanto riguarda il primo periodo fisso (con particolare riferimento agli autoveicoli immatricolati per la prima volta).

Si è pertanto provveduto a ripartire per cassa la perdita di gettito di competenza, tenendo conto sia del primo periodo fisso minimo dovuto (otto mesi) e fino alla scadenza immediatamente successiva, che del mese di acquisto dell'autovettura (da gennaio 2003 a marzo 2003); per quanto riguarda le annualità successive sono stati ripartiti per le tre scadenze di legge due interi anni di tasse automobilistiche non pagate.

L'andamento del mancato gettito di cassa risultante, in milioni di euro, è il seguente:

<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
-9,6	-11,4	-11,4	—

Acquisto di autovetture usate: in base ai dati relativi al numero di formalità riferite ad autovetture usate registrate al PRA a tutto dicembre 2002, relative a tutto il mese precedente, il numero di passaggi di proprietà effettuati utilizzando le agevolazioni della vigente normativa per mese è il seguente: 310 a settembre, 4.110 ad ottobre, 6.390 a novembre e 6.489 a dicembre.

Ai fini della presente stima in via prudenziale si utilizza un dato più elevato (7.500 acquisti), come «tendenziale», a causa di un possibile problema di gestione della novità per gli acquirenti dell'usato nel periodo di vigenza dell'ultima agevolazione.

Si ipotizza che tale numero sia un valore medio, per i mesi di febbraio e di marzo 2003; per quanto riguarda gennaio 2003, a causa sia della decorrenza del decreto-legge da metà mese, che del possibile anticipo degli acquisti ai mesi precedenti (novembre e dicembre 2002), in vista dell'esaurirsi dell'agevolazione, si indica un numero di acquisti « agevolati » di autovetture usate in misura pari a 2.000.

Il totale è pertanto pari a circa $2.000 + 7.500 + 7.500 = 17.000$.

La perdita di gettito di competenza per i diritti fissi (bollo ed emolumenti al PRA) è pari a circa $17.000 \times 41,57 = 0,7$ milioni di euro; di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 0,7 milioni di euro nel 2003.

L'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà delle vetture usate è distinta per tipo e potenza dei veicoli (4); per autovetture fino a 53 kw è dovuta la cifra fissa di 150,81 euro, mentre per le autovetture di potenza superiore a 53 kw è dovuta nella misura di 3,51 euro per ogni kw; tali importi possono essere aumentati fino al 20 per cento.

In base alla distribuzione per classi stimata della potenza media delle autovetture usate catalizzate acquistate dal concessionario, la IPT sull'usato (fissa per le prime due classi, in proporzione alla potenza per le classi superiori) media per vettura è pari a circa 193,49 euro. Ne consegue una perdita di gettito IPT di competenza pari a circa $17.000 \times 193,49 = 3,3$ milioni di euro; di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 3,3 milioni di euro nel 2003.

Si indica pertanto la perdita di gettito complessiva di cassa, in milioni di euro (nuovo + usato):

	2003	2004	2005	2006
Diritti fissi (bollo + PRA)	- 4,4	-		
IPT	- 17,9	-		
Tassa automobilistica	- 9,6	- 11,4	- 11,4	-
Totale	- 31,9	- 11,4	- 11,4	-

4) Decreto del Ministro delle finanze n. 435 del 1998, punto 1 della tabella allegata.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003.

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0038420